

Delibera del Comitato Agevolazioni del 24.2.2014

Applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis”, pubblicato sulla GUUE il 24.12.2013, ai finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/81.

Imprese che esercitano attività sia in settori rientranti nel campo di applicazione del Regolamento “de minimis” che in settori esclusi.

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 del nuovo Regolamento UE n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”, il Comitato Agevolazioni ha deliberato quanto segue:

- le domande di finanziamento relative a *Programmi di inserimento sui mercati esteri, Studi di fattibilità/Assistenza tecnica e Partecipazione a fiere/mostre*, presentate da imprese che esercitano attività sia in settori rientranti nel campo di applicazione del Regolamento “de minimis”, che in settori esclusi, sono ammesse al finanziamento a condizione che venga rilasciata apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante attestante che *“le attività esercitate nei settori esclusi dal Regolamento UE n. 1407/2013 non beneficeranno dell'aiuto de minimis concesso a valere sul Fondo 394, a norma del medesimo Regolamento, a copertura delle spese inserite nel preventivo di cui al finanziamento richiesto, ivi comprese le spese di natura forfettaria”*; dopo l'accoglimento della domanda l'impegno verrà formalizzato nel contratto di finanziamento e sanzionato con la revoca del finanziamento stesso”;
- le domande di finanziamento relative alla *Patrimonializzazione delle PMI esportatrici* presentate da imprese che esercitano attività sia in settori rientranti nel campo di applicazione del Regolamento “de minimis”, che in settori esclusi, non sono ammesse al finanziamento.

Si precisa infine che per le domande di finanziamento relative a *Programmi di inserimento sui mercati esteri, Studi di fattibilità/Assistenza tecnica e Partecipazione a fiere/mostre*, resta fermo quanto in precedenza deliberato dal Comitato Agevolazioni (delibera del 3.7.2008) per la finanziabilità delle imprese attive in più settori:

- le imprese richiedenti devono comunque svolgere la propria attività prevalente in un settore rientrante nel campo d'applicazione del Regolamento “de minimis”; se quest'ultimo è ammesso, le imprese sono finanziabili, anche se svolgono altre attività, marginali, in settori esclusi.